

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/91 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 1676/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1676/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1984/91 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 4,62 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/91 è sostituito dall'importo di 1,26 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 83.<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 16.